



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente
dal 18/12/14 al 02/01/2015
L'Incaricata

Reg. Aut. n. 53/2014

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA l'autorizzazione n.37/2014 del 07/10/2014 di questo Ente relativa alla realizzazione del primo lotto d'interventi di diradamento boschivo interessante prevalentemente le p.lle 6, 10, 42 e 47, del fg 184, incluse all'interno di una superficie totale di progetto di ettari 128.32.93, ricadente su terreni in agro di Andria in loc. Finizio identificati al fg 184 p.lle 1, 3, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 52, 54, 56 compresi in zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

VISTA la richiesta formulata dal sig. Lantano Vito in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Agricola Vivere Insieme La Murgia CAVIM SCSA con sede in Andria concessionaria del bosco Finizio acquisita in data 17/11/2014 al protocollo di questo Ente al n. 5562, a seguito della rettifica, emessa con nota prot. AOO_036/00025444 del 13/11/2014 all'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-29167 del 20/12/2013;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ad interventi di miglioramento forestale da eseguirsi in agro di Andria c.da Finizio su un terreno identificato in catasto al fg 184 p.lle 1, 3, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 52, 54, 56 dell'estensione 128.32.93 ettari, compreso in zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS della Regione Puglia con Determinazione n. 153 del 23/05/2014;

VISTA l'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-29167 del 20/12/2013 per il primo lotto d'interventi, localizzato all'interno della superficie boscata ricadente in agro di Andria su terreni identificati al fg 184 p.lle 1, 3, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 52, 54, 56 dell'estensione 128.32.93 ettari;

VISTA la rettifica all'autorizzazione prot. n. A0036-29167 del 20/12/2013 emessa con nota prot. AOO_036/00025444 del 13/11/2014 dal Servizio Foreste della Regione Puglia, che precisa che l'area di progetto ha un'estensione di 33.43.00 ettari, che le aree interessate dal diradamento ricadono sui terreni in agro di Andria identificati al fg 184 particelle 6, 42, 43, 47, e che l'intervento di spalcatura ed eliminazione della vegetazione infestante riguarda tutte le aree boscate in gestione alla Società CAVIM e precisamente i terreni in agro di Andria identificati al fg 184 p.lle 1, 3, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 52, 54, 56;

CONSIDERATO che gli interventi inseriti nella suddetta rettifica e integrazione sono inclusi nel parere di valutazione d'incidenza, ma che a seguito della stessa occorre integrare e rettificare l'autorizzazione n. 37/2014 del 07/10/2014 di questo Ente;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CONSIDERATO che l'intervento è finanziato con fondi PSR 2007-2013. Misura 227 - Azione 1: supporto alla rinaturalizzazione per finalità non produttive;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis dell'allegato B al DPR 642/72 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta compatibile con quanto previsto dalle norme di disciplina e di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato "A" al D.P.R. 10 marzo 2004, in quanto rispondente al dettato dell'art. 6 c.1 lett. c), del citato Decreto.

A U T O R I Z Z A

Il sig. Lantano Vito, nato il 15/05/1972 ad Andria, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Agricola Vivere Insieme La Murgia -CAVIM SCSA- con sede in Andria in c.da Finizio concessionaria del bosco Finizio, ad eseguire il primo lotto d'interventi di diradamento boschivo dell'estensione di 33.43.00 ettari, ricadenti nei terreni in agro di Andria identificati al fg 184 particelle 6, 42, 43, 47, e la spalcatura ed l'eliminazione della vegetazione infestante su tutta l'area boscata in gestione alla Società CAVIM e precisamente sui terreni in agro di Andria identificati al fg 184 p.lle 1, 3, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 50, 52, 54, 56 compresi in zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia secondo quanto meglio descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- Istanza
- Relazione tecnica;
- Visure e planimetrie catastali;
- Documentazione fotografica;
- Cartografia IGM e di progetto, carta di uso del suolo;
- Cartografia del primo lotto d'interventi;
- Titoli di conduzione;
- parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Settore Ambiente Energia, Aree Protette della Provincia di Barletta-Andria-Trani con Det. n. 57 del 09/09/2011;
- autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. n. A0036-29167 del 20/12/2013 per il primo lotto d'interventi dell'estensione di 35.00.00 ettari;
- comunicazione del dott. Salvatore Cavallo in qualità di direttore dei lavori resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 con cui dichiara che le aree oggetto d'intervento non sono stata interessate da incendi negli ultimi cinque anni.
- rettifica all'autorizzazione prot. n. A0036-29167 del 20/12/2013 emessa con nota prot. AOO_036/00025444 del 13/11/2014 dal Servizio Foreste della Regione Puglia.

il tutto a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. i lavori selvicolturali previsti in progetto devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre dello stesso anno al



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

- fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
2. devono essere salvaguardate tutte le specie del sottobosco e accompagnatrici presenti con esclusione delle lianose e le sarmentose che possono essere contenute con il taglio qualora esuberanti;
 3. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (n. 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
 4. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe);
 5. i tagli di spalcatura e potatura devono essere eseguiti a regola d'arte senza slabbrature della corteccia e formazione di monconi;
 6. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere tritato mediante apposite macchine biotritiatrici e distribuito in loco, ovvero, per motivate ragioni ostative, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione, oppure rimosso dai luoghi di accumulo ed allontanato dall'area boschiva;
 7. non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
 8. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
 9. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
 10. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
 11. devono essere comunicate a questo Ente le date di inizio e fine dei lavori.

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di Andria affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 17/11/2014/2014



